

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Dott.ssa Silvia Governatori	Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi	Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti	Giudice on. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 387/2024 R.G.

promossa da

_____, assistito e difeso dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo

Parte attrice

nei confronti di

_____, coniuge della parte attrice 1

_____ è elettivamente domiciliata come da mandato allegato alla comparsa di costituzione

Parte convenuta

e

_____, curatrice speciale dei minori

Parte convenuta

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO** presso il Tribunale di Firenze

parte convenuta necessaria

Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164

Conclusioni:

Per la parte attrice: si riporta alle conclusioni come in atto di citazione

Per la parte convenuta _____ : si riporta alle conclusioni come da comparsa



Per la parte convenuta [redacted] quale curatore speciale dei figli minori: nulla oppone a quanto richiesto da parte attrice sotto ogni profilo, sia in merito alla rettificazione di sesso e al trattamento chirurgico, sia in merito alla cessazione degli effetti civili

Per il Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento delle domande presentate della parte attrice, sia in merito alla rettificazione di sesso con l'autorizzazione al trattamento chirurgico sia alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni richieste dalle parti, considerato che le condizioni relative al divorzio soprattutto in merito alla tutela della prole appaiono imprescindibili per l'accoglimento delle domande

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] con atto di citazione notificato alla coniuge [redacted] al P.M. e su disposizione del giudice al curatore speciale dei figli minori [redacted].

[redacted] esponeva di essere nato con caratteri anatomico-biologici propri del tipo maschile e ciò nonostante di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, rappresentandosi come tale nei rapporti con gli altri, di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato successivamente la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire il proprio benessere.

Deduceva altresì di essersi rivolta, per tali motivi, [redacted] all'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Careggi, Dipartimento DAI Neuromuscoloscheletrico e degli Organi di Senso, Ambulatorio di Psichiatria, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata certificata una incongruenza di genere e successivamente ha iniziato la terapia ormonale presso l'U.O Careggi – U.O.SOD Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere, tutt'ora in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l'adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali [redacted] si presenta nella sua identità di genere maschile come [redacted] e come tale è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrate nel mondo del lavoro e nei viaggi a causa della discrepanza tra l'aspetto fisico e i documenti. Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e di disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome [redacted] ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile [redacted] e contestualmente di autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile. Chiedeva inoltre di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [redacted] in [redacted]



di procedere alla annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:

a)

b)

c)

d)

e)



f)

g)

h)

i)

j)

Le parti dichiarano che ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e/o pendente deve ritenersi a tutti gli effetti definito, di talché l'uno non avrà alcunché a pretendere dall'altro per qualunque titolo e/o ragione

 moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio difensore, nulla opponendo a quanto richiesto ed esposto dalla parte attrice in merito alla sua istanza volta ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da [] e l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Ha inoltre aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in citazione.

 quale curatore speciale dei figli minori [] si è costituita nell'interesse dei minori, deducendo che la famiglia ha fatto un percorso di sostegno e supporto psicologico, con incontri di coppia e con i figli e che questi sono sereni, non hanno mostrato disagio per il percorso di transizione del padre ed hanno un rapporto di frequentazione regolare con il padre e con la madre. Nulla ha quindi opposto a quanto richiesto da parte attrice in merito alla richiesta di l'attribuzione di sesso femminile, alla rettificazione degli atti anagrafici con



il mutamento del nome da _____ e all'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Non si è opposta inoltre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di cui all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione.

All'udienza del _____ le parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico Ministero. La parte attrice è stata liberamente interrogata, sono state sentite altresì la _____ ;

Le parti hanno quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.

_____, che ha aspetto, acconciatura e abbigliamento femminile, ha dichiarato al Giudice di essersi sempre sentito una femmina, sin da piccola, e di non essere riuscita a manifestare la propria disforia per un problema di educazione e socio ambientale che lo aveva indotto a condurre una doppia vita, cosa che gli aveva creato rancore verso se stesso e verso il prossimo e un forte stress. Non riuscendo più a sostenere il peso ed il suo disagio, dopo aver affrontato la situazione con la moglie, anche mediante l'aiuto di uno psicologo, si è rivolto nel 2022 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di Careggi e dopo il percorso psicologico e psichiatrico ha iniziato le terapie ormonali. Ha dichiarato altresì di essere consapevole della irreversibilità del percorso di affermazione di genere, di aver raggiunto tramite questo percorso il proprio benessere ed un miglior rapporto con gli altri..

La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell'A.U.O. di Careggi, infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.

La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che "la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".

L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del 2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che



alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.

L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.

Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.

Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica".

Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato *“una incongruenza di genere in persona AMAB”, “che non emergono alterazioni della forma e del contenuto del pensiero”* e che la parte attrice assume *“terapia ormonale con obiettivo di femminilizzazione e de-mascolinizzazione complete dal 2.03.2023”*.

Alla luce delle risultanze processuali è provato la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche e il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico – comportamentale. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.

Pertanto, le domande avanzate da _____ per l'adeguamento dei dati del registro di stato civile, correggendo la parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che



nell'atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome ' _____ ' venga indicato il prenome ' _____ ' appaiono fondate e devono essere accolte.

Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.

L'art. 31 della L. 150/2011 prevede che "la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili".

Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l'immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate tra le parti, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.

Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:

- prende atto della volontà di _____ di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;

- dispone la rettificazione dell'atto di nascita relativo a _____

trascritto presso il _____

_____ mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da _____

- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune _____ di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenzi;

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in _____ ;
da _____ trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di _____

_____ , alle condizioni concordate dalle parti e riportate nell'atto di citazione

- Nulla sulle spese

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3.04.2025 su relazione del Giudice Serena Lorenzetti

La Giudice on. rel.

La Presidente



Dott.ssa Serena Lorenzetti

Dott.ssa Silvia Governatori

